



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 264 DEL 26 marzo 2019

OGGETTO: Azienda Usl Toscana centro – Procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze – S.A. Azienda Usl Toscana centro - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base d'asta: euro 348.149,49

PREC 20/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 62863 del 17 luglio 2018 presentata dall'Azienda Usl Toscana centro, con la quale la S.A. rappresenta che il termine per la presentazione delle offerte nella gara in oggetto era il 19/03/2018 e che in data 27/04/2018 veniva disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo ----Omissis-----S.r.l. (mandataria)/----Omissis-----S.r.l. (mandante). La S.A. evidenzia tuttavia che in data 23/03/2018 scadeva la validità triennale dell'attestazione SOA della mandataria ----Omissis-----S.r.l., senza che essa avesse richiesto a ----Omissis----- la prescritta verifica triennale. In data 26/03/2018, inoltre, la mandataria stipulava contratto d'affitto d'azienda con la ditta ----Omissis-----S.r.l., notificato alla S.A. il 27/04/2018 a seguito della determina di aggiudicazione. ----Omissis----- disponeva quindi, in data 26/03/2018, la decadenza dell'attestazione della ----Omissis----- e rilasciava attestazione alla subentrante ----Omissis----- in data 27/04/2018.

La S.A. chiede se possa ritenersi la continuità nel possesso del requisito di qualificazione, avendo la mandataria cedente ----Omissis----- omesso di richiedere la verifica triennale;

VISTA la memoria della ----Omissis----- S.r.l., con la quale essa ritiene che la scadenza della verifica triennale non è idonea a incidere sulla continuità del requisito e che il rilascio della nuova attestazione alla società affittuaria saldava senza soluzione di continuità il requisito posseduto dalla cedente;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plenaria decisione n. 27 del 18 luglio 2012) secondo cui la tempestiva presentazione della domanda di verifica triennale consente all'impresa di partecipare alle gare nelle more della procedura di verifica, mentre la richiesta formulata dopo il termine non consente di saldare, sul piano temporale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica (v. anche parere di precontenzioso reso con delibera n. 440 del 9 maggio 2018);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il contratto di affitto d'azienda era stipulato in data 26/03/2018, quindi dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione della cedente, la quale non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

richiedeva tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, e alla data dell'aggiudicazione (27/04/2018) veniva rilasciata attestazione SOA alla cessionaria ----Omissis-----;

CONSIDERATO che in base al principio per cui i concorrenti devono mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara (richiamato anche da TAR Lazio, 20 luglio 2018, n. 8252), non può sussistere soluzione di continuità fra vecchia e nuova attestazione;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, dal momento che il contratto d'affitto d'azienda interveniva dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione e il cedente non aveva richiesto tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, non era possibile saldare sul piano temporale la vigenza originaria dell'attestazione con la procedura di rilascio dell'attestazione alla cessionaria;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- dal momento che il contratto d'affitto d'azienda interveniva dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione e il cedente non aveva richiesto tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, non era possibile saldare sul piano temporale la vigenza originaria dell'attestazione con la procedura di rilascio dell'attestazione alla cessionaria.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 aprile 2019

Il Segretario Maria Esposito